

A tali complessi economici di *curtes* e di *villae* saranno appartenuti, anche i *mansi*, che qua e là s'incontrano anche più tardi, senza la possibilità di capire che cosa abbiano significato una volta nel complesso<sup>52</sup>). Originariamente erano forse economie separate di uomini non liberi<sup>53</sup>). Oltre a ciò vi furono certamente sempre contadini che conducevano i propri terreni presi in affitto, situati lontano dalla *curtis* o dalla *villa*, ma particolarmente dappertutto là dove mancava l'azienda privata da parte del signore perchè i possedimenti erano troppo piccoli. Col sec. XII molti piccoli proprietari laici si sbarazzarono delle loro terre e andarono in città<sup>54</sup>). Anche quando, ciò facendo, mantennero quelle proprietà l'organizzazione economica si trasformò. I contadini esercitarono in proprio.

I possedimenti ecclesiastici subirono pure questa trasformazione. Le economie private delle loro *curtes* cessarono al più tardi verso la fine del sec. XII. Le proprietà, anche se riunite in grandi complessi, erano divise in molti appezzamenti che in gruppi assai diversi venivano affittati a singoli contadini<sup>55</sup>). E' poco probabile che questa trasformazione sia stata generale. Nel paese rimasero ancora abbastanza numerosi proprietari nobili che amministrarono anche in seguito i loro beni personalmente e il loro numero s'accrebbe nel corso dei tempi con la venuta di notabili della città<sup>56</sup>). Ai loro beni propri e ai feudi essi aggiungono l'amministrazione di poderi ottenuti in affitto dal vescovo e da altri proprietari<sup>57</sup>). Si può dire che l'organizzazione di queste aziende fugge

bio, somae 9 da due fratelli a Ligornetto, v. § 8 n. 204). — Forse bisogna considerare anche le *res quae recta sunt* per X massario (CL 67 e 179) come tali complessi. Cfr. Caggese I 71 e 121; rector et massarius come amministratori di *curtes*. Gastaldi si chiamano ancora nell'evo moderno gli amministratori di grandi proprietà del Mendrisiotto (Brenni loc. cit. 9).

<sup>52</sup>) Mansus di S. Pietro in Ciel d'Oro a Comano v. doc. 22. — 7 mansi a Mendrisio v. § 7 n. 49. — 2 mansi del vescovo a Torricella § 6 n. 41; mansi dello stesso a Crogio e Barbengo § 8 note 42, 80. — mansus illorum de Sessa v. § 6 n. 153.

<sup>53</sup>) Secondo Caro 23 sgg.: mansus = un podere occupato da uomini non liberi.

<sup>54</sup>) v. § 9 n. 25 sgg.

<sup>55</sup>) Secondo Caro 113 ad es. nelle corti del vescovo di Lodi l'antica costituzione curtense era già totalmente distrutta verso la metà del sec. XII. Mayer I 206 e 216 fissa il trapasso nel XIII sec. — Affitti a singoli v. tra altro doc. 11, 18, CT 22. Inoltre gli inventari del XII sec.: S. Abbondio 1270, Agnuzzo e Cademario (CT p. 81 sgg.) 1276 nel Mendrisiotto (v. § 8 n. 204 sg.) del Capit. del Duomo 1296/98 (v. in parte CT p. 142 sgg. e § 8 n. 181 sgg.) ecc.

<sup>56</sup>) v. § 6 n. 224 sgg. Nei secoli successivi, nel Mendrisiotto, ad es., la maggior parte dei terreni erano in possesso dell'alta nobiltà lombarda. V. Weiss 182, Brenni loc. cit. 7.

<sup>57</sup>) de Giochario § 6 n. 12, Lavizari § 6 n. 227, Busia § 8 n. 126 sgg., Rusca § 6 n. 165, Quadri § 6 n. 203, tutti affittuari del vescovo. V. in generale gli affittuari dei poderi vescovili nel § 8. Spesso non si può con sicurezza distinguere se si tratti di un affittuario o di un signore, così ad es. nel § 8 n. 140 e altre. Pare che nel XIV seco-

completamente alla nostra conoscenza. Probabilmente uomini non liberi e servi della gleba qui si mantennero molto più a lungo e un mutamento ebbe luogo più tardi piuttosto sotto forma di lavoro giornaliero e di mezzadrie che di libero affitto. Altrimenti si potrebbe difficilmente spiegare il prevalere di queste forme di economie nel Sottoceneri nel corso dei secoli seguenti<sup>58</sup>).

5. I contadini stabiliti sui beni ecclesiastici si chiamano, dal sec. XIII, esclusivamente *massarii*, il loro fondo e anche il contratto *massaritium*<sup>59</sup>). Queste espressioni significano genericamente affittuario e affitto. Di frequente nelle formule si usa anche *locatio* con lo stesso significato<sup>60</sup>). Da ciò non si può più inferire qualche cosa su la personalità giuridica e la posizione sociale dell'affittuario<sup>61</sup>). Anche un affittuario nobile o ecclesiastico si chiama *massarius*<sup>62</sup>). Ma non ci si deve nemmeno immaginare il *massaritium* come una istituzione unitaria. Sotto questo nome si celano in verità condizioni estremamente differenti, e anche diverse, sotto ogni punto di vista, erano le condizioni alle quali il contratto veniva stipulato.

lo inoltrato e nel XV si sia nuovamente presentato spesso il caso di signori nobili quali affittuari generali v. § 8 n. 65, 66, 76, 77 specialmente 73; 1276 ottobre 18 (S. Abb. 109) due fratelli de Interlingnis di Como affittuari di S. Abbondio a Chiasso. — Inoltre doc. 37.

<sup>58</sup>) V. Brenni loc. cit.; Weiss 182; statuti di Mendrisio 1703/85 cap. 5 e 12 (Zeitschrift für schw. Recht XLIX). La mezzadria è qui ancora molto vicina alla servitù. Oltre le tasse ed i tributi convenuti, il colono ha, ad es. l'obbligo di provvedere alla cultura dei bachi da seta del suo signore, ed inoltre di prestargli lavori da manovale e far trasporti per compensi minimi. Tutta la famiglia è obbligata a lavorare la terra. Il colono non può prendere in affitto altri terreni. — Se non ci si presentano simili condizioni nei documenti medioevali, ciò si deve al fatto che le nostre fonti sono unilaterali. Pertile § 97 esagera probabilmente sostenendo che nel XIV sec. quasi tutti i terreni siano stati lavorati da affittuari liberi.

<sup>59</sup>) v. tra altro i luoghi indicati nella nota 55.

<sup>60</sup>) ad es. CT 34, 54; doc. 37. Persino colonario nomine, libellario nomine e nomine feudi sono usati assieme o alternativamente, con nomine massaricii oppure locationis, v. spec. doc. 29 (1277); § 7 n. 17, 18; inoltre CT 82b e c. — Cfr. poi Pertile § 161 e § 142.

<sup>61</sup>) Cfr. Caggese I 46 n. 1. sulla questione, se i massarii siano stati in origine liberi o servi. Inoltre Mayer I 182 sgg. massarii = non liberi, ma contadini che conducevano i poderi in modo autonomo.

<sup>62</sup>) 1309 (CT 54): il convento Torello investe titolo locacionis iure et nomine massarecii, ad fictum et condicium... dominum Henricum Canem de Doneda f. q. domini Bocassii Canis de castro de Doneda con poderi in territorio di Biegio et de Agnio et etiam de Sarocha...; dominus Henricus Canis colonus promette pro ficto et reddito di pagare ogni anno libr. 50, plaustra seu carra 3 vini de vinea de castello, caponos 4. Inoltre deve ospitare durante la vendemmia il prevosto o il nuntius di questo. Le condizioni sono dunque esattamente le stesse, come le troviamo in generale per affittuari agricoli. V. inoltre doc. 37, dove un nobile è massarius di un comune rurale. — 6. aprile 1487 (Ambrosiana 368) canonicus Heronimus de Fontana investe l'archipresbyter Iacobus de Bugis delle decime et bona di una prebenda di Riva S. Vitale, nomine locationis ad fictum... Iacobus faciat quod masariis licet, per 4 anni, per 25 fiorini.

Ogni tanto vengono richiesti solo tributi di ricognizione che effettivamente erano illusori<sup>63</sup>), d'altra parte anche censi in denaro che ammon-  
tavano al 7 per cento e più del valore del terreno<sup>64</sup>). Accanto a censi in  
denaro ricorrono tributi misti e tributi in natura<sup>65</sup>). In generale i  
tributi sembrano ben definiti. Per vigneti e uliveti si preferisce la  
mezzadria<sup>66</sup>), che trovo invece usata un'unica volta per il complesso dei  
beni affittati<sup>67</sup>). La medesima signoria fondiaria — per es. il possedi-  
mento vescovile — può presentare così tante variazioni che dobbiamo  
supporre che i tributi e le condizioni siano stati adattati caso per caso  
al podere e all'affittuario<sup>68</sup>).

Non si può nemmeno accertare una evoluzione generale nel senso di  
una trasformazione di censi in natura in censi in denaro. I singoli pro-  
prietari si comportano in modo assai diverso e anche nell'ambito dei  
medesimi complessi si notano sviluppi opposti.

Talvolta, nel sec. XIII, le condizioni dell'epoca precedente legate alla  
signoria fondiaria sono almeno ancora trasparenti. Prestazioni speciali  
quali *condicia, usanciae*<sup>69</sup>) vengono menzionate accanto ai *ficta*. Un tale  
residuo di economia vincolata, cioè curtense, molto più frequente e dure-  
vole di altri, è l'alloggio e il mantenimento che al tempo della vendem-  
mia si doveva concedere al signore o al suo messo<sup>70</sup>), il quale forse doveva  
dare il permesso per l'inizio del raccolto<sup>71</sup>). Ma di solito i possessi  
sembrano svincolati da questi svariati oneri che si mutano in censi fissi.  
Non dobbiamo immaginarci dappertutto rapido, o addirittura rivoluzio-  
nario, questo passaggio dall'economia curtense a quella basata sul con-  
tratto: tale passaggio ebbe uno svolgimento naturale e lento, con tutti  
gli stadi intermedi. Quanto più i proprietari passavano alla vita citta-  
dina adattandosi ad una economia prettamente finanziaria tanto più

<sup>63</sup>) v. § 8 n. 65 (Savosa 1356).

<sup>64</sup>) CT 82, 83: 1395, vendita di terreni per 160 libr., successivamente investitura  
di essi per 12 libr. annualmente = 7,5%. Vendita per 90 libr., investitura per 7 libr.  
= 7,7%. Inoltre i terreni vanno soggetti a un piccolo tributo al vescovo.

<sup>65</sup>) Tributi in denaro ad es. § 6 n. 165. Tributi misti ad es. § 7 n. 17; § 8 n. 146,  
214, ecc. Tributi in natura § 8 n. 146, ecc.

<sup>66</sup>) v. § 7 n. 17; § 8 n. 146; doc. 29; Boll. stor. XXIX 65.

<sup>67</sup>) v. § 8 n. 146, Pontegano — Un contratto ad soceum a Sureggio il 17 nov.  
1354 (Bellinzona, Motta).

<sup>68</sup>) Cfr. anche Lattes 305 sgg.

<sup>69</sup>) doc. 29 *condicia, amiscera, prestaciones seu ficta*. — Doc. 22 *condicia*. — CT  
16, 22: *usanciae et condiciones*.

<sup>70</sup>) Calprino v. § 8 n. 76. — Cadro v. § 7 n. 17 Brusino doc. 29. — Bioggio v. n. 62  
— Pasti v. doc. 19, 21. — Forse anche il termine *albergaria* indica spesso questo trat-  
tamento, e non la regalia, come ad es. a Comano, v. § 8 n. 187.

<sup>71</sup>) Comprovato per Calprino e Bioggio (v. n. 70).

convertivano tributi e diritti di censi fissi, la cui molteplicità non era esclusivamente un adattamento alla economia tipica del contadino. Siccome quasi dappertutto vengono pagati tributi in denaro possiamo sicuramente ammettere che il contadino faceva commercio dei suoi prodotti, anche se in forma ridotta. Se cionostante sono dati diversi censi l'uno accanto all'altro, spesso in quantità minime (1/4 o 1/2 pollo) ciò è spiegato dall'origine diversa dei tributi fondati su molteplici prestazioni e servizi nel complesso economico signorile e anche su tributi una volta pubblicamente riconosciuti<sup>72)</sup>. Solo in una fase successiva di evoluzione essi vennero riuniti.

La durata dell'affitto fissata col contratto era generalmente breve. Si presentano tutte le varianti, da 1 a 9 anni, più raramente 29 anni e anche isolatamente il livello ereditario<sup>73)</sup>. Però la durata del contratto normalmente continua quando non è disdetto<sup>74)</sup>.

Così in molti luoghi risultarono conduzioni di lunga durata, anzi praticamente ereditarie<sup>75)</sup>. Se il proprietario abitava lontano ciò poteva condurre a un vero e proprio spostamento dei diritti vigenti in origine. La terra era considerata proprietà del contadino ed era solo aggravata di censi sul fondo (*census, honor*) che l'antico proprietario possedeva ora come un *ius in re aliena*<sup>76)</sup>. Forse l'alienazione e la trasmissione ereditaria erano ancora limitate, o almeno era mantenuto il diritto dell'investitura del nuovo possessore<sup>77)</sup>. Tali condizioni non si scostano da quelle dei feudi che essi pure, tanto *legale* quanto *condizionale*, già dal sec. XIII erano alienati dal possessore completamente oppure in parte<sup>78)</sup>.

Una simile trasposizione fu specialmente facile là dove il comune diventò affittuario di tutto il complesso dei beni e dei diritti di un signore<sup>79)</sup>, che così non ebbe più relazione diretta con la terra e col contadino.

<sup>72)</sup> v. specialmente § 8 n. 90 e sg.

<sup>73)</sup> v. § 8 passim, inoltre, ad es.: 5 anni CT 54. — 9 anni (il più delle volte) § 7 n. 17. — 29 anni § 6 n. 165. — 7 giugno 1511 (S. Maria 124); un cittadino di Como dà l'investitura iure et nomine livelli et perpetue locationis et ad emphiteosim... ad fictum a un contadino a Ligornetto per 29 ed altri 29 anni videlicet in perpetuum. — CT 47. Arosio 1296 affitto nomine hereditatis.

<sup>74)</sup> Per la formola di uso generale: et deinde in antea ad voluntatem partium.

<sup>75)</sup> ad es. i de Quadrio a Canobbio; v. § 8 n. 66; inoltre doc. 29; § 7 n. 18; § 8 n. 151.

<sup>76)</sup> Vendite ad proprium salvo iure et honore dell'ex-proprietario; v. Sonvico § 8 n. 263 sgg., Cademario § 8 n. 230, Cadro § 7 n. 19, Agra § 8 n. 79, Capriasca § 8 n. 50.

<sup>77)</sup> v. ad es. Campione § 7 n. 18 dove l'abate di S. Ambrogio considera tutti i beni come feudum che, in mancanza di eredi diretti, toccava a lui. — Inoltre § 8 n. 263 sgg. lite per l'investitura tra S. Carpoforo ed il comune di Sonvico.

<sup>78)</sup> v. § 8 passim.

<sup>79)</sup> Noto dapprima per i beni del vescovo a Gaggio 1267 CT 39, v. inoltre i luoghi menzionati nelle note 22-24 del § 10.

Egli riscuoteva solo le sue entrate fisse, che poi, più tardi capitalizzate, vennero riscattate mediante un pagamento una volta tanto. Tuttavia questa fase finale dell'emancipazione cominciò a verificarsi qua e là soltanto nel sec. XV<sup>80</sup>).

Anche il processo d'evoluzione dei contadini non ebbe in ogni modo dappertutto un corso così favorevole. Dove i proprietari ecclesiastici non affittarono ai comuni ma, ciò che fu molto in uso nei sec. XIV e XV, in luogo dell'affitto individuale, a affittuari generali o a appaltatori, i contadini ricaddero in una soggezione più grave. Poichè questi enti probabilmente seguendo l'esempio dei proprietari indigeni, trasformarono di nuovo l'organizzazione in grande azienda a mezzadria; ed è questo un motivo per cui, nei tempi moderni, ivi incontriamo generalmente questo sistema economico<sup>81</sup>).

6. Vedemmo che, nonostante l'intenso frazionamento della proprietà fondiaria, almeno nei complessi più grandi ci fu una organizzazione economica basata su la signoria fondiaria.

Fino a che punto essa fu nello stesso tempo una organizzazione politica e di diritto pubblico?

Il diritto pubblico più importante e più saliente è la giurisdizione, *iurisdictio* o *districtus*<sup>82</sup>). La teoria predominante suppone che i signori terrieri avessero generalmente la giurisdizione sul loro possedimento e sui loro pertinenti<sup>83</sup>). Esempi di tale giurisdizione privata che escludeva ogni giudice pubblico sono le immunità dei monasteri regi di S. Ambrogio e di S. Pietro in Ciel d'Oro<sup>84</sup>). Altrimenti però non vediamo il *districtus* quale attributo della signoria fondiaria. Abbiamo una serie intera di atti di alienazione di terreni fatti da nobili in tutti i secoli che vanno dall'VIII fino al XIII, nella cui formula di pertinenza sono menzionati ogni sorta

<sup>80</sup>) Nel XV sec.: A Sonvico i diritti dei Brochi e Canonica, v. doc. 49. — Nel sec. XVI ad Aguzzo e Breno i possedimenti di S. Abbondio § 8 n. 217, 246.

<sup>81</sup>) Affitti generali v. ad es. § 8 note 148, 152, 127, 73. — Dalle fonti spesso non si può ben riconoscere se un affittuario è da considerarsi come contadino o come affittuario generale, poichè sovente famiglie già nobili diventano rustiche, e inversamente altre asurgono a vita signorile (v. § 6 passim). Per questa incertezza ed anche perchè le condizioni erano assai diverse, ci accontentiamo qui di porre i problemi, e daremo un'immagine più precisa, per quanto ciò sia possibile, attenendoci ad esempi concreti.

<sup>82</sup>) Le due espressioni si equivalgono ad es. in: Liber consuetudinum Mediolani, rubr. 24 (MHP XVI col. 921). La formola frequente honor et districtus è da Lattes 356 così interpretata: districtus = giurisdizione, honor = gli altri diritti signorili. Districtus vale probabilmente l'espressione tedesca « Twing und Bann », diritti generali del governo di imporre precetti e divieti.

<sup>83</sup>) ad es. Mayer I 226 sgg., Pertile VI § 215.

<sup>84</sup>) v. § 7 cfr. 2 e 3.

di diritti, non però il *districtus*<sup>85</sup>). Esso era dunque, per lo meno, non connesso in modo generale alla signoria fondiaria. Il Bognetti nega un *districtus* fondato sulla signoria fondiaria e sostiene la tesi che esso sia stato un diritto a base territoriale, e pertanto mai circoscritto a un'economia privata<sup>86</sup>). In realtà, anche nella nostra regione vediamo chiaramente in parecchi casi il *districtus* di un signore estendersi al territorio di un intero villaggio sebbene esso non sia compreso, salvo talvolta in parte nelle sue proprietà. Oltre al Locarno de Besozzo già menzionato per Mendrisio e Rancate, il vescovo si fa notare in modo particolare con tali giurisdizioni territoriali che si estendono su territori più vasti<sup>87</sup>). E' però possibile che questa condizione sia soltanto secondaria, ossia il risultato di una evoluzione. E nemmeno si può trascurare che appunto il *districtus* vescovile compare spesso espressamente unito alla proprietà terriera<sup>88</sup>), e una volta anche quello di un nobile<sup>89</sup>). Ciò tuttavia in tempi posteriori, quando non si tratta più di giurisdizione ma solo ancora di un tributo su la base dell'antico *districtus*. E' allora assai possibile che i pertinenti di un signore insignito della giurisdizione, diano questo tributo con altri dovuti per i rapporti economici mentre gli abitanti del villaggio che non dipendono da lui economicamente si erano riscattati già prima

<sup>85</sup>) 774 CL 53; 777 CL 56; 793 CL 67; 799 CL 70; 847 CL 159: ... usus aquationibus, piscariis ... vicanalibus, inconcilibus locis; 827 CL 200: ... aquationibus, piscariis, alpibus, palutibus...; 865 CL 235; 870 CL 247; 926 CL 519: ... aquacionibus viganalibus adque concelibus locas...; doc. 2, 4, 5 (1033, 1054, 1078). Quest'ultima donazione enumera possedimenti cum omni honore; *districtus* però non è menzionato. Veramente honor può significare la stessa cosa che *districtus* (v. ad es. § 6 n. 41 Torricella), ma d'altra parte anche, per confusione di significato con onus anche = tributo, sinonimo di census, (v. note 76 e 82). — Per il XII sec. v. CT 4, 5 (cum usanciis et condiciis) 6, 7, 8, 11, 18 (cum omnibus honoribus sibi pertinentibus). 1203 v. § 6 n. 62; 1218 doc. 19; 1221 dote... ascolum et pascolum et viganalem (CT 27). — Anche quando il re Berengario I dona nell'898 (v. § 8 n. 53) dei servi con i relativi poteri a Lugano ad un signore, non vi si parla di un'immunità basata su signoria terriera. L'espressione: remota totius publice potestatis inquietudine si riferisce solo alla facoltà del donatario di disporre liberamente della donazione.

<sup>86</sup>) Bognetti, specialmente p. 208. Cfr. anche Caro, p. 114 egg., dove non nota nelle corti del vescovo di Lodi, nel XII sec. una giurisdizione signorile, bensì una giurisdizione vescovile territoriale chiusa che si estende anche alla proprietà terriera dei nobili.

<sup>87</sup>) v. § 4 n. 25, risp. § 8 n. 97 egg.

<sup>88</sup>) v. § 8 n. 101.

<sup>89</sup>) 29 agosto 1328 (Medeglia). Benolus Rusca de Cumis habitans Bironico vende terras et decimas illarum terrarum, iuris sui tam domini quam possessionis a vari vicini de Medelia et Drossa vallis Carvine, cum omnibus decimis et honoribus et *districtibus*, per libr. 72. In parte questi poteri erano stati acquistati da dominus Iohannes Rusca avus Benoli dal monastero di S. Carpofo. Nella divisio et particio inter Gaudentium, Benolum, Iohannem fratres de Ruschonibus questi poteri toccarono a Gaudentius, e solo più tardi per compera a Benolus; actum in castro Bironegi.

da questo obbligo<sup>90</sup>). Procedendo con cautela giungeremo alla seguente conclusione: c'è tanto un *districtus* dei proprietari immunitari nell'ambito della loro globale proprietà fondiaria, quanto un *districtus* degli enti feudali su circoscrizioni delimitate territorialmente. Il termine *districtus* è del resto così impreciso che non indica necessariamente sempre lo stesso concetto. Si può benissimo aver parlato di un *districtus* anche del comune proprietario fondiario di fronte ai suoi pertinenti in un significato dal contenuto ristretto, mentre la giurisdizione più alta era riservata al signore territoriale e al suo *districtus*<sup>91</sup>).

Altri diritti, originariamente regalie, sembrano giunti in possesso del signore fondiario più frequentemente della giurisdizione: per es. diritti di macina, diritti d'acqua e altri, sebbene anch'essi, in certi territori, sembrano concessi principalmente al vescovo e ai poteri che da lui dipendono<sup>92</sup>). Analoga era la condizione dei diritti signorili sui beni comuni<sup>93</sup>). Secondo la concezione giuridica primitiva le terre si trovavano sotto un dominio eminente dello stato, rispettivamente del re<sup>94</sup>). I poteri pubblici riscuotevano tributi dagli usufruttuari. Nel periodo del frazionamento feudale l'antica regalia si trasforma generalmente per il signore, nel godimento di una determinata quota dei beni comuni. Se i comuni riscattavano questi diritti il signore riceveva di solito la metà degli oggetti oppure il loro equivalente<sup>95</sup>). I poteri feudali con tali diritti sui beni comuni che noi possiamo comprovare nel nostro territorio sono sempre quelli che hanno sì una proprietà fondiaria nel luogo in questione ma che, per altre cause, vi esercitano probabilmente anche una giurisdizione<sup>96</sup>). Specialmente a Balerna la sovranità del vescovo sui beni comuni pare direttamente imita al *districtus*<sup>97</sup>). In Mugena il Capitolo del Duomo possiede metà dell'alpe, quindi l'intera parte signorile, sebbene altri signori feudali possedevano beni nella località, dove abitano inoltre contadini economicamente indipendenti, e sebbene il villaggio di Arosio, dove il Capitolo non aveva

<sup>90</sup>) Un esempio di un tale sviluppo, in cui coloro che sono economicamente indipendenti si riscattano dai diritti pubblici del signore mentre i pertinenti rimangono a lui sottoposti, ci è dato da Bognetti per Vimodrone, 1170 (Arch. stor. Lomb. ser. VI, vol. 55, p. 102 sgg.).

<sup>91</sup>) Anche il potere giudiziario, che più tardi i comuni cittadini esercitano sul contado, si chiama *districtus* v. § 9 n. 65.

<sup>92</sup>) v. n. 85 e § 8 note 94-96.

<sup>93</sup>) Circa i beni comuni v. § 10 n. 28 sgg.; § 11 pasim; § 14, n. 1 sgg.

<sup>94</sup>) Mayer I 292 sg. — Wopfner, Das Allmendregal des Tiroler Landesfürsten, Innsbruck 1906.

<sup>95</sup>) Così secondo il *liber consuetudinum Mediolani* rubr. 24 (MHP XVI 923).

<sup>96</sup>) v. n. 97, 98, inoltre § 8 n. 226 Breno e § 8 n. 225 Sonvico.

<sup>97</sup>) v. doc. 10. Inoltre Caro 114.

proprietà fondiaria, appartenga alla stessa comunità di beni. La sola signoria fondiaria non può dunque spiegare questa partecipazione<sup>98</sup>). Così dovremo generalmente attribuire questa regalia nella nostra regione non ai signori fondiari ma ad altri poteri esercitati sul territorio<sup>99</sup>). Di nuovo fa eccezione il monastero immunitario di S. Pietro in Ciel d'Oro che, oltre a beni a Comano, possedeva anche diritti di alpe<sup>100</sup>). Forse però qui, e dove ancora compaiono i *vicanalia* e le *comunantiae* esclusivamente nelle formule di pertinenza<sup>101</sup>) è inteso solo un normale usufrutto degli associati, e non uno speciale diritto signorile<sup>102</sup>). E anche non è detto che pascoli e selve, che qua e là compaiono in possesso di signori fondiari<sup>103</sup>), risalgano ad antichi beni comuni divisi più tardi. Beni privati non mancarono mai accanto a quelli pubblici<sup>104</sup>).

7. Un segno esteriore del dominio feudale è il castello. Nel Sottoceneri me ne sono noti più di 50<sup>105</sup>). Di molti sappiamo solo che una volta sono esistiti. Una serie dei rimanenti ci appare come sede di singole famiglie<sup>106</sup>). Anche enti ecclesiastici hanno un castello nei centri dei loro

<sup>98</sup>) v. § 8 n. 192 e § 10, c. 4. Altri appezzamenti appartengono ai rimanenti proprietari terrieri. Non è più possibile spiegare in base a tutti questi complicati diritti, come si siano formati.

<sup>99</sup>) Cfr. Caro 114 sgg. Il vescovo di Lodi possiede i beni comuni con le regalie.

<sup>100</sup>) v. doc. 22.

<sup>101</sup>) v. n. 85.

<sup>102</sup>) Cfr. § 14 n. 5.

<sup>103</sup>) Alpeggi e boschi del vescovo v. § 8 note 21, 43, 74, del monastero di S. Abbondio v. § 8 note 215, 236, pascoli del monastero di S. Carpofofo § 8 n. 255, pascoli e boschi dei Rusca di Bironico § 6 n. 163, ecc.

<sup>104</sup>) Nelle formole di pertinenza spesso si distinguono *silvae*, *pascua*, ecc., private, da *communantiae*, *vicanalia* (pubblici). — Complessi privati di tal genere potevano anche nascere per ripartizione tra soci. Cfr. § 14 n. 12. Se il *pascolum* del *Lanfrancus de Sancto Michaelae* a Trevano, 1241 (doc. 23) e le *communantiae* del *Sorianus de Cademario*, 1194 (CT 14), siano originati da una tale ripartizione, oppure dall'eliminazione di una quota signorile, non mi risulta chiaro.

<sup>105</sup>) Morbio inferiore v. § 6 n. 74. — Morbio superiore v. CT p. 158. — Sagno : alla fine di un vicolo col nome di « del castel vecchio » si trova una stalla con solida muratura antica. — Cabbio, Muggio v. CT p. 158. — Castel S. Pietro v. § 8 n. 154 sgg. — Balerna v. § 6 n. 80. — Pontegano v. § 6 n. 76 sg. — Mendrisio : 3 castelli v. § 6 note 36, 59. — Novazzano : 4 castelli v. § 6 n. 84. — Stabio, Penate v. § 6 n. 90, 94. — Capolago v. § 16 n. 174 sg. — Melano, Bissone, Doragno § 6 note 99 sgg., 56. — Maroggia v. § 3 n. 61. — Campione v. § 7 n. 21. — Morcote v. § 16 n. 134, 175. — S. Salvatore v. doc. 15. — Premona v. § 6 n. 18. — Arasio v. § 6 n. 145. — Sorengo v. CT p. 153, 154, 157. — Lugano v. § 12 n. 23 sgg. — S. Michele, Davesco v. § 6 n. 131 sgg., 145. — Sonvico v. § 10 n. 114 sg. — Colla : la chiesa deve sorgere sul posto di un antico castello. — Canobbio, Trevano, Savosa v. § 6 note 137, 145. — Massagno : una torre menzionata nel Boll. stor. X 254. — Redde, Tesserete, Grumo v. § 6 n. 182, 199, sgg. — Bioggio v. n. 62. — Torricella : Castello nome di località. — Manno, Sigirino, Sorencino ? v. CT p. 161. — S. Ambrogio presso Camignolo, Bironico v. § 6 n. 166. — Ceneri v. § 3 n. 7 (murata). — Mugena, Fescoggia, Novaggio v. CT p. 160. — Breno : 19 febbraio 1516 (Maspoli 67) *domus sancte Marie de sucursu de Breno* sita in *castro Breni*. — Magliaso, Castelrotto, Sessa v. § 6 n. 149 sgg.

<sup>106</sup>) ad es. Mendrisio, Novazzano, S. Michele, Tesserete, Bironico, Sessa.

121  
Castelli?



possesi. Ciononostante non possiamo senz'altro dire che il diritto di erigere fosse prerogativa della signoria fondiaria: la coincidenza tra castello e corte non è affatto generale<sup>107</sup>). Non accanto a ogni complesso di beni si trova un castello: d'altra parte ci sono fortificazioni che presentano chiaramente una base territoriale. Ma anche qui pare che i diversi signori fondiari di un luogo si siano riuniti per proteggere beni e sudditi contro assalti. In parecchie località il possesso del castello è frazionato tra numerosi condomini anche se rustici, oppure esso appartiene a diversi gruppi in quote determinate<sup>108</sup>). Anche se sono i signori che posseggono questi castelli, tuttavia il principio che è alla base di questa organizzazione non si fonda affatto su la signoria fondiaria. Dal punto di vista di quest'ultima dovremmo aspettarci, per es. un castello del Capitolo del Duomo a Cabbio per tutti i suoi possesi in val di Muggio, e un altro del monastero di S. Abbondio a Morbio. Ma invece vediamo nella val di Muggio il Capitolo interessato a due castelli locali, cioè dappertutto là dove aveva possedimenti. L'elemento territoriale è dunque assolutamente determinante nella costruzione di un castello, come appare anche dal punto di vista dei sudditi. Secondo il *Liber consuetudinum Mediolanensis* almeno, tutti i contadini, anche quelli liberi, sono tenuti a partecipare alla costruzione del castello e, fintanto che esso esiste, all'incastellamento dei loro prodotti<sup>109</sup>). Dopo le incursioni degli Ungari tali castelli vennero sovente trascurati<sup>110</sup>). Ma là dove abitavano singoli signori fondiari essi mantennero il castello e, approfittando dell'indifferenza degli altri condomini ne divennero, quando era possibile, proprietari<sup>111</sup>). Occorre del resto tener presente che al possesso di un castello, magari anche esclusivo, non erano necessariamente

Ungari

<sup>107</sup>) Possedevano castelli: S. Carpofo a Sonvico, S. Ambrogio a Campione. Invece manca un castrum, ad es. nella curtis di Agnuzzo di S. Abbondio.

<sup>108</sup>) Così Morbio superiore, Muggio, Mugena v. § 8 n. 182, 183, 191, Morbio sup. anche § 8 n. 204. — Castel S. Pietro § 8, n. 156. — Cfr. per possedimenti in un castello anche S. Michele § 6 n. 131 sgg.; Savosa § 8 n. 136; Magliaso § 7 n. 47. — Anche la formola *tam infra castris quam foris* nei documenti del 1033 e 1054 (doc. 2 e 4) sta ad indicare tali partecipazioni ai castra, non il loro intero possesso. Per la costruzione di siffatti castelli da parte di molti proprietari terrieri, per difesa contro gli Ungari v. ad es. L. Schiaparelli, *Diplomi di Berengario I* N. 76, 911 un gran numero di *habitatores in vico Galiate*, che costruiscono un castello in *suorum proprietatem*.

<sup>109</sup>) Su questo argomento e sulla funzione pubblica del castello v. § 10 n. 108.

<sup>110</sup>) Proprio quei castelli, che nel XIII sec. ancora vediamo in possesso di molti scompaiono poi presto.

<sup>111</sup>) Uno dei proprietari del castello rileva le parti di tutti gli altri v. ad es. Bognetti, *Arch. stor. Lomb. ser. VI vol. 55 p. 195*. - Dall'esempio di Castel S. Pietro, dove solo nel XV sec. compaiono, accanto al vescovo, altri comproprietari, si vede chiaramente come non si possa senz'altro concludere che, per il fatto che nel castello appare una sola famiglia, questa ne sia effettivamente l'unico proprietario.